



Provincia Regionale di Trapani

AGGIORNAMENTO ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO APPALTO

E’ indetto aggiornamento dell’Albo delle imprese di fiducia per l’affidamento dei lavori mediante cottimo appalto istituito con Determinazione del Dirigente del Settore Legale n. 109 dell’8/11/2007. Possono produrre istanza di inserimento le imprese, aventi sede legale nell’ambito territoriale della Provincia di Trapani ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, che siano in possesso di uno dei requisiti previsti nell’art. 8 “Qualificazione”, comma 11-quinquies della Legge 11/02/94 n.109, coordinata con la L.R. 2 Agosto 2002, n.7 e successive modifiche ed integrazioni ovvero le imprese già iscritte che intendano integrare i requisiti di iscrizione con nuove categorie di lavoro.

Nell’istanza dovranno essere espressamente indicate le categorie di importo e le specializzazioni per le quali si richiede l’iscrizione o la integrazione.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 31/12/2008 alla Provincia Regionale di Trapani – Staff Gare e Contratti – Via Osorio n. 22 – 91100 Trapani.

Per ottenere l’iscrizione nell’Albo i richiedenti devono presentare istanza, redatta sull’apposito modulo, alla Provincia Regionale di Trapani correlandola, a pena d’esclusione, con copia del documento di riconoscimento del titolare o rappresentante legale in corso di validità e con i documenti ed i certificati sotto elencati:

1 - Attestazione di qualificazione:

- a) **per le imprese artigiane:** certificato d’iscrizione all’albo separato, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da almeno due anni, con le specifiche attività d’impresa;
- b) **per le imprese cooperative:** certificato d’iscrizione al Registro Prefettizio - sezione produzione e lavoro - da almeno due anni, con le specifiche attività d’impresa ovvero all’albo delle società cooperative del Ministero delle attività produttive (D.L. n. 220 del 2 Agosto 2002);
- c) **per le imprese qualificate ai sensi dell’art. 8 della legge 109/94, coordinata con la L.R. n. 7 del 2/08/2002:** attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una società organismi di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 25/01/2000 n. 34;
- d) tutte le altre imprese, non aventi i requisiti di cui alle lettere precedenti, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, comma 1 lett. a), del D.P.R. 34/2000, ridotti del cinquanta per cento, con la produzione dei seguenti documenti:
 - certificazione attestante la regolare esecuzione di lavori eseguiti direttamente, nel quinquennio antecedente la data di richiesta di ammissione nell’albo, che contempli le modalità ed i criteri previsti negli artt. 22 e 25 del D.P.R. n. 34/2000;

Nell’istanza le imprese non in possesso della certificazione SOA dovranno in ogni caso indicare la categoria o le categorie di lavoro, con riferimento al D.P.R. 34/2000, per le quali richiedono l’iscrizione in relazione all’attività risultante dalla certificazione della C.C.I.A.A. o dall’albo delle imprese artigiane o dal registro speciale delle cooperative di produzione o da quanto risulta dalle certificazioni dei lavori eseguiti (allegate nell’istanza) nel caso di possesso dei requisiti previsti

dall'art. 28, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, ridotti del 50%.

Le imprese ammesse saranno inserite in elenchi distinti per categorie di lavori.

2 - Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da cui si possa evincere:

- numero e data di iscrizione;
- attività;
- forma giuridica della ditta;
- organi di amministrazione e composizione societaria (se si tratta di società);
- eventuale possesso dell'abilitazione ai sensi della legge 37/2008 all'installazione, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1;
- nulla osta ai sensi dell'art. 10 sexies della legge 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
- inesistenza di stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, cessazione di attività e qualsiasi altra situazione equivalente, e che dette procedure non siano in corso.

3 - Certificato generale del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti, rilasciati dalle competenti autorità, relativi al titolare ed a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

- per tutti i direttori tecnici;
- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

4 - Certificato rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione, competente per territorio in cui ha sede legale l'impresa e di data non anteriore a sei mesi, di ottemperanza agli obblighi di assunzione dei disabili di cui all'art. 17 L.12/03/1999 n. 68; ovvero, che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15.

5 - Una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47,75,76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il titolare o il legale rappresentante, facendo espresso riferimento ai lavori oggetto dell'appalto, attesti, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del D.P.R. n.554/99 e s.m., e precisamente:

- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27/12/1956 , n.1423. Il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c) che nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., per reati che incidono sull'affidabilità moralità professionale. Il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore

tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

- d) Di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19/13/1990, n. 55;
- e) Di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dei lavori pubblici.
- f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori affidati dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara.
- g) Di non avere commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) Che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

6 - documentazione dimostrante la regolarità contributiva mediante la produzione di certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL e dalla CASSA EDILE ovvero mediante il DURC (le certificazioni hanno validità per tre mesi dal rilascio). E' consentita la dimostrazione del requisito di regolarità anche attraverso la produzione di copia autenticata, conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto dell'Assessore Regionale per i lavori pubblici n.26/Gab. del 24 febbraio 2006, contenente le modalità attuative della disposizione di cui al comma 12-bis dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, il requisito di regolarità può essere prodotto, in alternativa, con apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che deve contenere, a pena d'esclusione, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

- a) numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL, CASSA EDILE;
- b) che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
- c) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
- d) ovvero, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'Ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi.

La mancata produzione della documentazione richiesta e l'inosservanza delle prescrizioni dettate dal presente avviso è motivo di non iscrizione all'Albo.

AVVERTENZE per le imprese già iscritte nell'Albo.

Le imprese già incluse nell'Albo istituito con determinazione del Dirigente del Settore Legale n. 109 dell'8/11/2007 che intendano integrare i requisiti di iscrizione con nuove categorie di lavoro, dovranno produrre entro il termine perentorio del **31/12/2008 ore 12:00** apposita istanza corredata dalla necessaria documentazione atta a comprovare il requisito richiesto (p.1 del presente avviso).

Alla presentazione delle istanze consegue l'automatica autorizzazione delle imprese richiedenti, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei dati comunicati e, quindi, alla pubblicazione di ogni elemento utile e necessario per la gestione dell'albo.

Il presente avviso, il modulo per la presentazione dell'istanza ed il Regolamento sulle modalità di affidamento dei lavori mediante cottimo appalto sono disponibili sul sito internet della Provincia

Regionale di Trapani: www.provincia.trapani.it e presso lo Staff Gare e Contratti – Via Osorio n. 22
– 91100 Trapani, nonché all’Albo dell’Ente.

Il Segretario Generale
F.to *Dott.Audenzio Di Prima*